



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Deliberazione n. 53 del 28/07/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA ESERCIZIO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **14:00** con partecipazione da remoto, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Unione dei comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia da remoto in videoconferenza approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 28 settembre 2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANNA MILENA	Assessore	Presente
CINTI MONICA	Vice Presidente	Presente
DALL'OMO DAVIDE	Assessore	Presente
PARMEGGIANI ROBERTO	Assessore	Presente
RUGGERI MATTEO	Presidente	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Direttore RUMPIANESI DANIELE che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, il Sig. RUGGERI MATTEO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;

Visto altresì il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di n gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i due elenchi di cui ai precedenti punti a) e b) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte di quest'organo;

Preso atto che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Rilevato inoltre che nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Unione dei comuni sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione:

- n. 6 del 22.03.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- n. 31 del 02.10.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel bilancio consolidato per l'esercizio 2025 (all.A parte integrante formale e sostanziale);

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELL'UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER L'ESERCIZIO 2025**

Denominazione	Cod. Fiscale P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidatari a diretta di servizio pubblico	% partecipazione
InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia	02985591201	Ente strumentale controllato	diretta	No	No	100
Lepida S.c.p.A.	02770891204	Società partecipata	diretta	Si	Si	0,0014
SIPL – Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	02658900366	Altro organismo	diretta	No	No	0,2614
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - AESS	02574910366	Altro organismo	diretta	No	No	0,462

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025**

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,0014%	0,0014%	0,0014%
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME CF. 02985591201 P.IVA 02985591201	VIA CIMAROSA, 5/2 - 40033 CASALACCHIO DI RENO (BO) C.S. 50.000	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	DIRETTA	NO	NO	100,00%	100,00%	100,00%

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025**

Organismo partecipato	Classificazione	Motivo di esclusione

SIPL – Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale C.F: 02658900366 P.Iva: 02658900366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,2614%)
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile – AESS C.F: 02574910366 P.Iva: 02574910366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,462%)

Evidenziato che rispetto a quanto indicato in tale deliberazione, dopo una più attenta analisi si è proceduto ad escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica l'organismo "G.A.L. dell'Appennino bolognese s.c.a.r.l." in quanto società partecipata a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi, come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n. 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4) al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che gli stessi saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- a) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- b) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevato quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 2025 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs 118/2011.);
 - c) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo- compatibili con la disciplina civilistica;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2025;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Dato altresì atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visti:

- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- il d. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

- 1) di definire il perimetro di consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4 al DPCM;
- 2) di approvare i due elenchi che definiscono il gruppo di amministrazione pubblica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e il perimetro di consolidamento;
- 3) di individuare, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il bilancio consolidato 2025, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (All. A parte integrante formale e sostanziale del presente atto);
- 4) di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2025 citate in premessa.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Verbale del **28/07/2025**

**Il Presidente
RUGGERI MATTEO**

**Il Segretario verbalizzante
RUMPIANESI DANIELE**

Definizione del gruppo amministrazione pubblica dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, *«possono non predisporre il bilancio consolidato»*;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverse indicazioni da parte della normativa, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali l'unione possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'unione, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Questa Unione, alla data del 31/12/2024, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Organismo Partecipato	Classificazione	% di possesso
LEPIDA S.C.P.A. CF. 02770891201-P.IVA 02770891204	SOCIETA' PARTECIPATA	0,0014%
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME CF. 02985591201-P.IVA 02985591201	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	100,00%
SIPL FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – C.F. 02658900366-P.IVA 02658900366	ALTRO ORGANISMO	0,2614%
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS – C.F. 02574910366-P.IVA 02574910366	ALTRO ORGANISMO	0,462%

Resta inoltre escluso dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2025, il seguente organismo partecipato, per le motivazioni sottoriportate:

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.CF. 02323051207-P.IVA 02323051207	SOCIETA' PARTECIPATA	4,75%
--	-------------------------	-------

Si segnala che dopo una più attenta analisi si è proceduto ad escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica l'organismo "G.A.L. dell'Appennino bolognese s.c.a.r.l." in quanto società partecipata a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi, come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n. 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi chesebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la

legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento

all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

3.3 le società partecipate a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n.2 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 sono escluse

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia non possiede organismi strumentali.

2. Enti strumentali

2.1 Enti strumentali controllati

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Gli Enti strumentali controllati dall'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali controllati	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME CF. 02985591201 P.IVA 02985591201	100,00000%	Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali (esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria)	Diretta

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia non ha enti strumentali partecipati.

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia non ha società controllate.

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia incluse nel GAP sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
LEPIDA S.C.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	0,0014%	Impianto, sviluppo, manutenzionee gestione delle reti e sistemi	Diretta

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia , che saranno oggetto di consolidamento nell'esercizio 2025 sono i seguenti:

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
LEPIDA S.C.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,0014%	0,0014%	0,0014%
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME CF. 02985591201 P.IVA 02985591201	VIA CIMAROSA,5/2 - 40033 CASALACCHIO DI RENO (BO) C.S. 50.000	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	DIRETTA	NO	NO	100,00%	100,00%	100,00%

Esclusioni dal perimetro

Restano escluse dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2025, i seguenti organismi partecipati, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Organismo Partecipato	Classificazione	Motivo di esclusione
SIPL FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – C.F. 02658900366-P.IVA 02658900366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,2614%)
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS – C.F. 02574910366-P.IVA 02574910366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,462%)

Resta inoltre escluso dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2025, il seguente organismo partecipato, per le motivazioni sottoriportate:

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.CF. 02323051207-P.IVA 02323051207	SOCIETA' PARTECIPATA	4,75%
---	----------------------	-------

Si segnala che dopo una più attenta analisi si è proceduto ad escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica l'organismo "G.A.L. dell'Appennino bolognese s.c.a.r.l." in quanto società partecipata a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi, come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n. 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmentepartecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è

effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questa Unione i parametri risultano essere i seguenti:

Azienda per i servizi alla cittadinanza InSieme

L'azienda è un ente strumentale controllato partecipato al 100% e conseguentemente incluso nel perimetro di consolidamento.

Lepida S.C.P.A.

La società è partecipata direttamente e definita in house, affidataria diretta di servizio pubblico e conseguentemente inclusa nel perimetro di consolidamento.

Dalla verifica effettuata, prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2023, in quanto ultimo rendiconto disponibile, risulta che la partecipazione è rilevante e sarà inserita nell'area di consolidamento.

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In ogni caso sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che le società che rientrano nell'area di consolidamento per l'esercizio 2025 dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono:

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
LEPIDA S.C.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,0014%	0,0014%	0,0014%
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME CF. 02985591201 P.IVA 02985591201	VIA CIMAROSA, 5/2 - 40033 CASALACCHIO DIRENO (BO) C.S. 50.000	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	DIRETTA	NO	NO	100,00%	100,00%	100,00%

Rispetto a quanto indicato in tale delibera, si segnala che dopo una più attenta analisi si è proceduto ad escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica l'organismo "G.A.L. dell'Appennino bolognese s.c.a.r.l." in quanto società partecipata a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi, come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n. 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

Esclusioni dal perimetro

Restano escluse dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2025, i seguenti organismi partecipati, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Organismo Partecipato	Classificazione	Motivo di esclusione
SIPL FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – C.F. 02658900366-P.IVA 02658900366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,2614%)
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AEES – C.F. 02574910366-P.IVA 02574910366	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,462%)

Resta inoltre escluso dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2025, il seguente organismo partecipato, per le motivazioni sottorportate:

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.CF. 02323051207-P.IVA 02323051207	SOCIETA' PARTECIPATA	4,75%
---	----------------------	-------

Si segnala che dopo una più attenta analisi si è proceduto ad escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica l'organismo "G.A.L. dell'Appennino bolognese s.c.a.r.l." in quanto società partecipata a capitale misto pubblico-privato con una quota di possesso inferiore al 20% e senza affidamento diretto di servizi, come previsto al paragrafo 3.2 del capitolo n. 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.